

## **FAQ - Bando per l'accesso ai percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai sensi del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, a.a. 2025/2026.**

### **1. Come si effettua il controllo dei requisiti?**

I candidati possono verificare il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso oggetto di domanda, consultando la Tabella A del D.P.R. 19/2016, come integrata/aggiornata dalla Tabella A del D.M. 259/2017, dal Decreto 20 novembre 2023 e dal Decreto 22 dicembre 2023; dovranno essere elencati nella domanda di ammissione tutti i CFU/annualità e/o diplomi conseguiti nel corso dell'intera carriera (Laurea, Laurea Magistrale, corsi singoli, ecc.) al fine di dimostrare la coerenza del titolo di accesso con la classe di concorso.

*Ad esempio: il candidato/a dichiara come titolo la laurea magistrale 78-Scienze filosofiche e presenta domanda per la classe A-18 Filosofia e Scienze umane.*

Il D.M. n. 259/2017 prevede con la nota (5) “Con almeno 96 crediti nei settori scientifico disciplinari M-FIL, M-STO; M-PED, M-PSI, e SPS di cui 24 tra: M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o 04 M-FIL/06 o 07 o 08, M-STO/05 24 tra: M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04 24 tra: M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06 24 tra: SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS/12”. Il candidato/a deve elencare tutti gli insegnamenti per dimostrare il possesso dei 96 CFU anche laddove siano stati conseguiti nell'ambito della laurea magistrale.

### **2. Contemporanea iscrizione**

Ai sensi della Legge 33/2022 e del D.M. 930/2022, è consentita l'iscrizione contemporanea ad uno dei Percorsi abilitanti di formazione iniziale e ad un altro corso di studio (Master, Scuole di Specializzazione, Dottorati di ricerca, Corsi di Laurea, Laurea specialistica, Laurea magistrale, ecc.) non a frequenza obbligatoria. È altresì consentita l'iscrizione contemporanea ai percorsi abilitanti di formazione iniziale e ad un corso di studio a frequenza obbligatoria purché siano stati assolti completamente gli obblighi di frequenza di almeno uno dei due corsi

### **3. Sono in possesso dei 24CFU, posso accedere al percorso da 36CFU?**

I candidati che accedono al PF60 con la certificazione dei 24 CFU conseguita entro il 31 ottobre 2022 (che ne hanno correttamente dichiarato il possesso in sede di domanda di ammissione) accederanno all'offerta formativa di 36 CFU corrispondente a quella di cui all'allegato 5 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, e saranno tenuti a versare le quote previste per il PF60. Tali candidati saranno comunque tenuti allo svolgimento del tirocinio diretto e al pagamento delle tasse previste per il percorso da 60CFU.

### **4. Per candidarsi al Percorso 30CFU Allegato 2 riservato ai triennalisti, occorre aver svolto almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso.**

**Quali sono i 5 anni scolastici precedenti considerati validi ai fini della candidatura?**

Saranno considerate valide le annualità dal 2020/2021 all'2024/2025. Non è considerato valido l'anno scolastico corrente (2025/2026).

**5. Il Diploma I.T.S. (Istituto Tecnico Superiore) consente l'accesso alle classi di concorso I.T.P.?**

Si. Il decreto Interministeriale n. 246 del 19 dicembre 2023 definisce la tabella di corrispondenza tra i diplomi ITS di quinto e sesto livello EQF e le classi di concorso ITP (Tabella B DPR 19/2016).

**6. Come entro in possesso del PDF del modulo compilato su JotForm?**

Il PDF da allegare obbligatoriamente su Esse3 sarà inviato automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di compilazione. La trasmissione del pdf può richiedere qualche minuto. Qualora il file pdf non dovesse arrivare entro 15 minuti si invitano i candidati a controllare lo SPAM.

Nel caso in cui il file PDF non fosse arrivato neanche negli SPAM, sarà necessario inviare una segnalazione al seguente numero *Whatsapp Business* indicando nome e cognome dell'intestatario del form: 351.4621871

***N.B. Verrà fornita risposta solo ed esclusivamente per problematiche inerenti al JotForm.***

## ESSE3

**7. Sono già registrato su Esse3, devo rifare la registrazione?**

No. I candidati già in possesso delle credenziali di accesso (username e password) devono effettuare nuovamente la registrazione e potranno accedere con le credenziali già in loro possesso.

**8. Non sono registrato su Esse3, come effettuo la registrazione?**

Per quanti non fossero già censiti sul sistema Esse3, collegarsi su <https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do>

In alto a sinistra, cliccare sulla voce “Registrazione” o “Registrazione con SPID” e inserire i propri dati anagrafici, i dati del proprio documento di riconoscimento, l’indirizzo di residenza, l’indirizzo di un eventuale domicilio e l’indirizzo e-mail personale. Attenzione: inserire il proprio indirizzo di posta elettronica è fondamentale per i passaggi successivi. Una volta identificati, apparirà il menu di navigazione.

**9. Sono presenti degli errori nella mia anagrafica, a chi posso rivolgermi?**

In caso di errori presenti in anagrafica, sarà necessario aprire un ticket su *helpdesk* (<https://helpdesk.unifg.it>)

**10. Come posso effettuare il recupero della password?**

Per recuperare la password è necessario collegarsi su <https://unifg.esse3.cineca.it/Home.do> e cliccare sulla voce “Recupero Password”. Successivamente, inserire il codice fiscale e l’indirizzo email fornito al momento della prima registrazione.

## **11. Procedura di ammissione per i candidati già censiti su Esse3 con carriere pregresse.**

Una volta effettuato l'accesso alla propria area riservata (<https://unifg.esse3.cineca.it>) è necessario entrare nella carriera (o in una delle carriere, se plurime) con il pulsante “selezione” e successivamente – in alto a destra – cliccare sulla voce del menu SEGRETERIA → PROCEDURA DI AMMISSIONE → SELEZIONARE LA CLASSE DI CONCORSO → SELEZIONARE TIPOLOGIA DI PERCORSO → seguire la procedura guidata, indicare la preferenza (min.1 max 4) e proseguire l'iter inserendo tutte le informazioni.

## **12. Procedura di ammissione per i candidati che effettuano l'accesso per la prima volta.**

Il candidato dovrà cliccare sulla voce del menù SEGRETERIA → PROCEDURA DI AMMISSIONE → selezionare il tipo di corso FORMAZIONE INIZIALE INSEGNANTI → SELEZIONARE LA CLASSE DI CONCORSO → SELEZIONARE TIPOLOGIA DI PERCORSO → seguire la procedura guidata, indicare la preferenza (min.1 max 4) e proseguire l'iter inserendo tutte le informazioni.

## **13. Durante la procedura, nella schermata “Gestione titoli e documenti per la valutazione” non riesco a procedere, come mai?**

Per poter procedere, è necessario caricare tutti i documenti contrassegnati come obbligatori. Nella tabella "Tipo titolo", si deve prestare attenzione alla colonna Min:

- se il valore indicato è 1, il caricamento del documento è obbligatorio;
- se il valore indicato è 0, il caricamento è facoltativo;

Una volta soddisfatti tutti i requisiti minimi (Min 1), il sistema permetterà di cliccare su "Avanti". Si invitano i candidati a leggere attentamente l'art.7 del bando (pp.10-11-12).

## **CONTRIBUTI E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE**

### **14. È possibile pagare con la Carta del Docente?**

È possibile utilizzare la Carta del Docente come metodo di pagamento della prima e della seconda rata (fatta eccezione per i bolli virtuali), generando un buono fisico con causale “Corsi post lauream” da trasmettere all’indirizzo [percorsi60-36-30cfu2025@unifg.it](mailto:percorsi60-36-30cfu2025@unifg.it). Il personale tecnico-amministrativo procederà successivamente all’inserimento del buono all’interno del sistema Esse3.

## **VALUTAZIONE DEI TITOLI**

### **15. Percorso da 60 CFU**

Qualora le domande eccedano la quota dei posti autorizzati e disponibili del Percorso da 60 CFU (Allegato 1, art.7 comma 2 del D.P.C.M. 4 agosto 2023), si procederà con la valutazione dei titoli secondo quanto definito nella tabella seguente:

**Allegato B – D.M. 138 del 27 gennaio 2026**

Tabella dei titoli valutabili per l'accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado

<b>Titoli</b>	<b>Punteggio</b>
<p>Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP)</p> <p><i>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</i></p>	Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.
<p>Votazione media ponderata conseguita negli esami del corso di studi a ciclo unico o nel corso di laurea magistrale</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi. Il risultato della media ponderata è arrotondato al valore superiore se il decimale è pari o superiore a 0,5.</i></p> <p><i>Criterio applicabile ai soli soggetti di cui all'art. 7, comma 5, del DPCM del 4 agosto 2023.</i></p>	Punti 1 per ogni votazione media ponderata superiore a 25/30
<p>Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso</p> <p><i>Massimo 5 punti complessivi</i></p>	<p>Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo.</p> <p>Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo</p>
<p>Master universitari e accademici di secondo livello</p> <p><i>Massimo 2 punti complessivi</i></p>	1 punto per ciascun master
<p>Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia</p> <p><i>Massimo 4 punti complessivi</i></p>	2 punti per ciascun diploma
<p>Dottorato di ricerca</p> <p><i>Massimo 6 punti complessivi</i></p>	3 punti per ciascun titolo di dottorato

<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto.</p> <p><i>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo. Massimo 2 punti complessivi</i></p>	<p>Livello C1 punti 0,5</p> <p>Livello C2 punti 1</p>
<p>Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.</p>	<p>3 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non-specifica.</p> <p>6 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica.</p>
<p>Certificazione di frequenza del percorso di formazione iniziale dei docenti di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. 4 agosto 2023 ottenuta nell'a.a. 2023/2024 per coloro che non sono risultati vincitori della seconda procedura concorsuale PNRR indetta dal MIM</p>	<p>2</p>

#### **16. Percorso 30CFU (QUOTA DI RISERVA DEL 45%)**

Qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati (45%) e disponibili del Percorso da 30 CFU (Allegato 2, art.7 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, e art. 2-ter, comma 4-bis del D. L.gsl. 59/2017), si procederà alla selezione dei candidati mediante valutazine dei tutoli secondo quanto definito nella tabella seguente:

#### **ALLEGATO A – D.M. 137 del 26 gennaio 2025**

Tabella dei titoli valutabili per l'accesso riservato al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado di cui all'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.59

<b>Titoli</b>	<b>Punteggio</b>
<p>Votazione conseguita nel titolo di accesso alla specifica classe di concorso. Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP)</p> <p>Le votazioni dei titoli di accesso non espresse in centesimi sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p>	Punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100 e ulteriori 2 punti in caso di attribuzione della lode.
Inserimento in graduatoria per i candidati che non rientrano nella riserva (dall'anno accademico 2024/2025)	Punti 2
<p>Ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso</p> <p>Massimo 5 punti complessivi</p>	<p>Laurea triennale o diploma accademico di primo livello: punti 2 per ciascun titolo.</p> <p>Laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello: punti 3 per ciascun titolo</p>
<p>Master universitari e accademici di secondo livello</p> <p>Massimo 2 punti complessivi</p>	1 punto per ciascun master
<p>Diploma di specializzazione e Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia</p> <p>Massimo 4 punti complessivi</p>	2 punti per ciascun diploma
<p>Dottorato di ricerca</p> <p>Massimo 6 punti complessivi</p>	3 punti per ciascun titolo di dottorato
<p>Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del predetto decreto.</p> <p>Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo.</p> <p>Massimo 2 punti complessivi</p>	<p>Livello C1 punti 0,5</p> <p>Livello C2 punti 1</p>
<p>Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado, valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999 prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di</p>	<p>3 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non-specifica</p> <p>6 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica.</p>

istruzione e formazione professionale. È altresì valutato il servizio prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

**17. JOT FORM: Che cosa si intende con “ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o da quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso”?**

Con titoli di studio accademici diversi dal titolo di accesso si intendono:

- lauree triennali **ulteriori** da quella propedeutica al titolo magistrale (se il titolo magistrale è stato a sua volta utilizzato come titolo di accesso);
- lauree magistrali ulteriori rispetto a quella eventualmente utilizzata come titolo di accesso.

**18. Posso inserire il CLIL come “Master di Secondo Livello”?**

No. Il CLIL non è un master, ma una certificazione. I master di secondo livello sono corsi universitari di alta formazione post-laurea, appartenenti al 3° ciclo, destinati a chi possiede una laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, e non vanno confusi con altri corsi di durata annuale da 60CFU.

**19. Le certificazioni informatiche contribuiscono alla valutazione dei titoli?**

No. Le certificazioni informatiche non rientrano nella categoria dei titoli valutabili, così come specificato nelle tabelle ministeriali n.137 e 138.

**20. Che cosa si intende con “diploma di specializzazione”?**

I diplomi di specializzazione sono titoli post-laurea che attestano la formazione specifica in ambiti professionali regolamentati (come medicina, professioni legali, beni culturali, psicoterapia) e abilitano all'esercizio di tali professioni, fornendo competenze avanzate, teoriche e pratiche, tramite percorsi universitari obbligatori con lezioni, tirocini e l'acquisizione di crediti.

Il TFA Sostegno, i Master di I e II livello, così come le certificazioni informatiche et similia non rientrano nella categoria di "diplomi di specializzazione".

**21. Sono in possesso di un diploma di perfezionamento ma non è stato conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Posso attestarlo come titolo valutabile?**

No, perché le tabelle ministeriali fanno riferimento solo ed esclusivamente ai diplomi di perfezionamento conseguiti presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

## **SVOLGIMENTO E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE**

**22. I corsi si terranno online o in presenza?**

Come indicato all'art. 2 comma 5 del D.M. 137/2026 del MUR: “Per l'anno accademico 2025/2026 sono prorogate le disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59, relative alla possibilità di svolgere fino al 50% delle attività dei percorsi di formazione iniziale in modalità telematica sincrona, con esclusione dei tirocini e dei laboratori”.

**L’Università di Foggia erogherà in modalità sincrona gli insegnamenti trasversali a tutte le classi di concorso, e in presenza gli insegnamenti disciplinari di ogni singola classe di concorso.**

**23. È prevista la stipula di convezioni con altre Università chi lavora fuori regione o per i iscritti ad altre Università che hanno necessità di frequentare in presenza la parte comune dei percorsi?**

Non è prevista la stipula di apposite convenzioni.

**24. Quando inizieranno le lezioni?**

L’inizio delle lezioni è previsto, salvo diverse esigenze organizzative, a partire dal mese di **marzo 2026**. Le attività formative saranno svolte come da calendario didattico che sarà pubblicato sul sito web dell’Università di Foggia. Sono considerati utili anche i giorni prefestivi, festivi o di vacanza accademica/scolastica.

**25. È possibile riconoscere crediti formativi precedentemente acquisiti?**

Si, è possibile effettuare il riconoscimento dei CFU conseguiti in corsi di studio universitari o accademici, a patto che siano coerenti con le **linee guida dell’Allegato B** e con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A del **D.P.C.M. 4 agosto 2023 (art. 8 comma 2)**.

## RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

**26. Quanti CFU è possibile riconoscere?**

Il numero massimo di crediti riconoscibili è:

- **12 CFU per gli insegnamenti** (attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative relative alle competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso);
  - **Pedagogia e inclusione:** M-PED/01/02/03/04
  - **Didattiche disciplinari:** SSD pertinenti alla propria classe di concorso
  - **Psicologia, sociologia, antropologia:** M-PSI/01, M-PSI/04, SPS/08, M-DEA/01
  - **Legislazione scolastica:** IUS/09
  - **Competenze digitali e linguistiche:** M-PED/03

*N.B. Non è ammesso il riconoscimento parziale di CFU: devono essere pari o superiori ai CFU dell’insegnamento nel piano di studi.*

- **Massimo 5CFU per il tirocinio diretto.**

Nel caso dei dottori di ricerca e dei dottorandi iscritti al terzo anno i consigli di corso valutano le competenze trasversali e disciplinari acquisite nel percorso del dottorato ai fini di un eventuale riconoscimento nel percorso di formazione iniziale;

Il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi crediti formativi è ridotto in proporzione nel caso in cui tale riconoscimento venga effettuato con riferimento ai percorsi formativi descritti negli allegati 2 e 5.

Il riconoscimento deve avvenire secondo criteri di omogeneità dei contenuti con riferimento ai settori scientifico disciplinari, tenendo conto degli obiettivi delle attività formative oggetto del riconoscimento e dei risultati di apprendimento degli studenti, senza limitazioni legate alle specifiche denominazioni degli insegnamenti, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dalle linee guida ECTS 2015.

### **27. Come funziona il riconoscimento del servizio scolastico (tirocinio diretto)?**

È possibile riconoscere il tirocinio diretto sulla base del servizio di insegnamento:

#### **1. PF60 CFU (Max 5 CFU):**

- 5 CFU per un anno scolastico, corrispondente ad almeno 180 giorni di servizio (anche non continuativi), oppure dal 1° febbraio fino agli scrutini (L. n. 124 del 1999, art. 11 c. 14);
- valido solo dall'a.s. 2018/2019 in poi;
- Deve essere svolto nella stessa classe di concorso del percorso abilitante.

#### **2. PF36 CFU (Max 3 CFU):**

- 3 CFU per un anno scolastico, corrispondente ad almeno 180 giorni di servizio (anche non continuativi), oppure dal 1° febbraio fino agli scrutini;
- Valido solo dall'a.s. 2018/2019 in poi;
- Deve essere svolto nella stessa classe di concorso del percorso abilitante.

#### **3. PF30 CFU (2,5 CFU – solo tirocinio indiretto):**

- 1 CFU per ogni attività di tirocinio indiretto svolta nel TFA sostegno;
- Max 2,5 CFU riconoscibili.

## **FREQUENZA DEL PERCORSO**

*La frequenza ai percorsi è obbligatoria: per l'accesso alla prova finale è necessaria una percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa.*

## **TIROCINIO**

### **28. Cosa prevede il tirocinio diretto per i corsisti del percorso 60CFU?**

Per i frequentanti dei percorsi 60 CFU, il tirocinio diretto prevede una presenza a scuola pari a 180 ore (15 CFU), salvo diverse eventuali disposizioni ministeriali.

### **29. Cosa prevede il tirocinio diretto per i corsisti del percorso 36CFU?**

Per i frequentanti dei percorsi 36 CFU, il tirocinio diretto prevede una presenza a scuola pari a 120 ore (10 CFU), salvo diverse eventuali disposizioni ministeriali.

### **30. Come si attiva il tirocinio presso una Istituzione Scolastica?**

Per attivare il tirocinio presso una Istituzione Scolastica, il futuro corsista dovrà seguire questo iter:

- 1) individuare l'Istituzione Scolastica, con la quale dovrà prendere preventivamente accordi ed acquisire la disponibilità per essere accolti;

2) compilare il Google Form che sarà reso disponibile sulla pagina dedicata ai Percorsi Abilitanti 2025/2026 dopo l'avvio delle lezioni.

Sarà cura dell'Ufficio preposto presso il Centro Formazione della Docenza avviare il tirocinio (in caso di Istituto già convenzionato con l'Università) *oppure* avviare le pratiche di convenzionamento.

**31. È possibile svolgere il tirocinio in una scuola fuori regione?**

Si, previa verifica (da parte del candidato) che l'Istituto sia accreditato presso U.S.R. (Ufficio Scolastico Regionale) e a seguito dell'attivazione della convenzione tra l'Università di Foggia e l'Istituto prescelto (da parte dell'Ufficio). Le comunicazioni di avvio tirocinio saranno inviate dal personale di segreteria.

**32. Posso svolgere il tirocinio diretto in una classe affine?**

Il tirocinio deve essere svolto nel grado di appartenenza e nella classe di concorso specifica a cui si è iscritti.

**33. È possibile accettare supplenze brevi e/o annuali, eventualmente cambiando (anche in corso) la scuola del tirocinio diretto?**

Sì. In questo caso occorrerà stipulare doppia convenzione e/o doppio progetto formativo. Naturalmente entrambe le scuole dovranno essere accreditate.

**34. Requisiti del Tutor del tirocinio diretto (accogliente): sono almeno 5 (cinque) anni di servizio di ruolo nella stessa Classe di Concorso e può appartenere ad una classe affine?**

I tutor saranno designati dai dirigenti scolastici tra i docenti a tempo indeterminato con almeno cinque anni di esperienza nella classe di concorso specifica o classe affine e in ruolo nello stesso grado scolastico.

## **PROVA FINALE**

**35. In cosa consiste la prova finale?**

La prova finale del percorso universitario e accademico consiste in una prova scritta e in una lezione simulata, ai fini della verifica delle competenze professionali del profilo di cui all'allegato A del D.P.C.M. del 4 agosto 2023. Gli iscritti ai corsi di laurea magistrale potranno sostenere la prova finale soltanto dopo aver conseguito il titolo.

- a) **Per il Percorso 60 CFU (Allegato 1) e per il Percorso 36 CFU (Allegato 5):** la prova scritta è finalizzata ad accertare le competenze acquisite dal tirocinante nell'attività svolta in gruppi-classe e nell'ambito della didattica disciplinare, con particolare riferimento alle attività di laboratorio nonché all'acquisizione delle conoscenze psicopedagogiche - consiste in una sintetica analisi critica di episodi, casi, situazioni e problematiche verificatisi durante il tirocinio svolto nel percorso di formazione iniziale.

- b) **Per il Percorso 30 CFU (Allegato 2):** la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica innovativa, anche mediante tecnologie digitali multimediali, inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale è conseguita l'abilitazione

### **36. In cosa consiste la lezione simulata?**

La lezione simulata verterà su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore ed ha una durata massima di quarantacinque minuti. Essa andrà progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali e dovrà essere sviluppata con didattica innovativa ed accompagnata dall'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso. La lezione simulata, su tema proposto dalla commissione con un anticipo di quarantotto ore, ha una durata massima di quarantacinque minuti.

### **37. Da chi è composta la Commissione giudicatrice dell'esame finale?**

La Commissione giudicatrice della prova finale è costituita da due Professori delle università o docenti delle istituzioni AFAM appartenenti al consiglio didattico, di cui uno con funzione di Presidente, nonché da un componente designato dall'U.S.R. e da un componente esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, individuabile anche tra i tutor di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023.

### **38. Casi di non-ammissione alla prova finale**

Non saranno ammessi alla prova finale coloro i quali non saranno in regola con il pagamento delle tasse previste nel presente bando.

Non saranno ammessi alla prova finale coloro i quali non avranno raggiunto la percentuale minima di presenza alle attività formative pari al 70% per ogni attività formativa.

### **39. Punteggi prova finale**

La commissione giudicatrice assegna fino a un massimo di dieci punti alla prova scritta e di dieci punti alla lezione simulata. La prova finale è superata se il candidato consegne un punteggio pari almeno a 7/10 nella prova scritta, e a 7/10 nella lezione simulata. Il punteggio finale sarà dato dalla media aritmetica delle due prove, fermo restando il superamento delle stesse con una votazione minima di 7/10. Con il superamento della prova finale di cui al presente articolo è acquisita l'abilitazione all'insegnamento per la relativa classe di concorso.

### **40. Tempi aggiuntivi, strumenti compensativi e misure dispensative**

Per la prova finale, restano fermi gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Per la concessione di tempi aggiuntivi, strumenti compensativi e misure dispensative dovrà esserne fatta richiesta al Centro di Formazione della Docenza al seguente indirizzo e-mail percorsi60-36-30cfu2025@unifg.it, avete per oggetto "Richiesta misura disabilità".



UNIVERSITÀ  
DI FOGGIA



## CENTRO FORMAZIONE DOCENZA

Via Arpi 155 | Foggia | Italia | [centroformazionedocenza@unifg.it](mailto:centroformazionedocenza@unifg.it) | [percorsi60-36-30cfu2025@unifg.it](mailto:percorsi60-36-30cfu2025@unifg.it)